

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

(Città Metropolitana di Firenze)

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO

DELLO STADIO “ALDO BIAGIOTTI” DI “DOCCIA”

L'anno duemilaventicinque il giorno xxxxxxxxxxxx del mese di xxxxxxxxxxxxxxxx,
fra:

- Dott.ssa **Luisa Sarri**, nata a Firenze il primo febbraio 1967, non in proprio ma quale Dirigente del Settore Servizi Demografici e alla Persona del **Comune di Sesto Fiorentino** (c.f./P.IVA: 00420010480), giusto decreto sindacale n. 12 del 5 ottobre 2021, domiciliata per la qualifica presso il Palazzo Comunale, in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, da una parte;

- Sig.xxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxx, non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della xx (c.f.: IVA:) con sede in xxxxxxxxxxxxxxxx, iscritta al Registro CONI con codice xxxxxxxxxxxx, dall'altra.

PREMESSO:

- che con Deliberazione del C.C. n. xxxx del xxxx si stabiliva di inquadrare lo Stadio comunale “Aldo Biagotti” di “Doccia”, d'ora in poi “Stadio di Doccia” quale impianto privo di rilevanza economica e, vista la scadenza della convenzione per la concessione in uso e gestione dello stesso, si ribadiva di non intendere gestire direttamente l'impianto ma di affidarlo in gestione a terzi ai sensi della normativa vigente e del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Sesto Fiorentino approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 27/02/2025;

- che con Deliberazione della G.M. n161 del 03/06/2025, nel recepire le indicazioni

di cui all'atto sopra richiamato, si dettavano gli indirizzi per l'individuazione di un nuovo gestore dello "Stadio di Doccia";

- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi demografici e alla Persona n. xxxx del è stato approvato l'Avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione del gestore in concessione e in uso dello Stadio Comunale di Doccia, viale XX Settembre 240, Sesto Fiorentino;

Tutto ciò premesso

in esecuzione degli atti sopra richiamati, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune di Sesto Fiorentino, con la firma del presente atto, concede in uso e gestione a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito definito "Gestore", lo Stadio di Doccia, di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino, di seguito definito "impianto sportivo", con le relative pertinenze, attrezzature ed installazioni, foglio 33, particelle 51e 253 sub 1) e sub 2).

L'impianto sportivo si compone di:

- un campo di calcio a 11 in erba sintetica;
- un campo di calcio a 7 in erba sintetica;
- un campio di calcio a 5 in erba sintetica;
- un campetto sussidiario;
- aree di servizio atleti (spogliatoi, infermeria, deposito attrezzature e uffici);
- zone tecniche (centrale termica, cisterna e pozzo);
- spazi per il pubblico (tribuna fissa coperta, servizi igienici, locale ad uso bar).

L'impianto nei prossimi mesi sarà oggetto di interventi atti a ripristinare lo

stato legittimo della struttura da eseguire a cura e spese del gestore uscente U.S. Rinascita Doccia, che ha già avviato l'iter tecnico-amministrativo necessario per l'esecuzione degli interventi di ripristino.

La concessione si intende conferita con le espresse limitazioni che conseguono da quanto stabilito nei successivi articoli.

L'Amministrazione Comunale riconosce al gestore in forza della presente concessione, il diritto di utilizzare in via prevalente l'impianto per tutte le proprie attività.

La gestione dell'impianto sportivo comprende:

a) l'uso, la manutenzione ordinaria, l'apertura, la chiusura, la pulizia e la custodia degli immobili che costituiscono l'impianto, ivi comprese le strutture di pertinenza, con le modalità meglio indicate nel Piano di conduzione tecnica allegato sub "A" alla presente convenzione;

b) il supporto logistico per lo svolgimento di tutte le attività conformi al genere ed al livello di prestazioni per le quali l'impianto sportivo di cui sopra è destinato secondo le vigenti normative.

Art. 1 bis – Consegna dell'impianto

La consegna dell'impianto avviene previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di relativo verbale di consistenza alla presenza un referente per l'Amministrazione Comunale. Al suddetto verbale sarà allegato l'inventario dei beni mobili (attrezzature sportive, attrezzi tecnici, arredi etc.), che dovrà essere tenuto aggiornato a cura del gestore ai fini della verifica durante e alla scadenza della convenzione.

Prima della consegna dell'impianto il gestore dovrà procedere a volturare a suo nome le utenze della struttura.

Art. 2 – Regole di utilizzo

Il gestore si impegna a rispettare ed a far rispettare quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 27/2/2025 nonchè le “Norme di utilizzo degli spazi assegnati” approvate con determinazione del Settore Politiche Educative, Culturali e Sportive n. 539 del 22/05/2017.

Il gestore tiene direttamente i rapporti con le associazioni utilizzatrici dell'impianto, nel rispetto delle suddette Norme, con particolare riferimento alla gestione delle questioni ordinarie dell'impianto, quali la distribuzione degli spazi interni, la consegna chiavi, la riscossione delle quote d'utilizzo ecc.

Art. 3 – Utilizzo dell'impianto da parte del Comune

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto per le proprie esigenze, per manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate direttamente.

L'uso della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite di cui sopra, è a titolo gratuito.

Art. 4 – Strumenti di programmazione

Il Gestore proporrà all'Amministrazione Comunale annualmente entro il mese di Maggio di ogni anno, in occasione della procedura di assegnazione in uso degli impianti sportivi il Piano di Utilizzo dell'impianto con il programma delle attività da svolgersi.

Il Piano di Utilizzo dovrà indicare gli orari e i periodi nei quali il Gestore propone l'utilizzo delle strutture per le proprie attività e per i propri fini sociali.

Il Piano di Utilizzo sarà esaminato dagli organi competenti del Settore Servizi Demografici e alla Persona del Comune di Sesto Fiorentino contestualmente

all'assegnazione annuale degli spazi sportivi e potrà subire modifiche ai sensi delle norme di assegnazione comunali. In tale sede infatti potranno essere assegnati spazi a favore di altre Società o Associazioni Sportive che svolgono le proprie attività sportive, ricreative e sociali nel territorio del Comune. Nell'ambito della predisposizione del Piano di Utilizzo il Gestore potrà avanzare proprie proposte di utilizzo, anche in ambito sociale o per l'uso di terzi, che l'Amministrazione Comunale valuterà in piena autonomia. Il Gestore non potrà concedere direttamente l'uso dell'impianto a terzi, intendendosi per tale lo spazio destinato all'attività sportiva e non ai servizi accessori. Il Gestore si impegna a rispettare e a far rispettare gli orari di utilizzo degli impianti secondo le assegnazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale e a renderli pubblici mediante affissione all'esterno della struttura.

Art. 5 – Bilancio di gestione

Il bilancio di gestione è il documento nel quale sono elencate le spese e le entrate previste per la gestione dell'impianto. Il Bilancio dovrà essere redatto secondo le vigenti norme tecnico-contabili con riferimento alle attività e agli orari previsti nel Piano di Utilizzo di cui all'art.4. Oltre al bilancio preventivo, al termine dell'anno di gestione dovrà essere presentato al Comune un bilancio consuntivo che indichi le spese effettivamente sostenute e le entrate effettivamente acquisite nella gestione dell'impianto.

Per spese si intendono in linea generale quelle relative alla gestione dell'impianto (custodia, pulizia, sorveglianza, manutenzione, utenze, canoni, assicurazioni) ad esclusione di quelle connesse alla gestione dell'attività societaria. Per entrate si intendono quelle derivanti dalla gestione dell'impianto (utilizzo da parte dell'utenza sportiva, pubblicità, punto ristoro, ecc) con esclusione di quelle derivanti

dall'attività societaria.

Il bilancio di gestione dovrà essere accompagnato dall'ultimo bilancio societario approvato.

Art. 6 - Obblighi del gestore

L'A.S.D. come sopra costituita è tenuta a:

a) usare l'impianto, le relative pertinenze, installazioni e attrezzature secondo la destinazione con i limiti ed in conformità con le prescrizioni stabilite con il presente atto e con le norme di cui all'art. 2;

b) osservare e far osservare tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme in vigore, nonché quelle disposte, anche di volta in volta, dalle autorità competenti, sia per l'effettuazione dell'attività sportiva, sia per l'accesso e la presenza del pubblico alle attività predette, nonché ad applicare tutte le dovute misure ed accorgimenti rivolti ad evitare incidenti, danni, infortuni e rischi, sia per i praticanti le attività sportive, sia per il pubblico che alle stesse viene ammesso ad assistere;

c) provvedere a propria cura e spese alla custodia dell'impianto, alla pulizia e alla cura dei locali per la buona conservazione ed efficienza dell'impianto stesso e sue pertinenze, installazioni ed attrezzature comprese le aree esterne;

d) adottare il Piano di conduzione tecnica dell'impianto, allegato parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, in particolare per quanto riguarda la manutenzione ordinaria di cui al successivo art. 8;

e) munirsi, sotto la propria responsabilità, delle eventuali licenze, autorizzazioni e omologazioni a proprio nome, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità conseguente ad ogni effetto di legge. Per lo svolgimento delle attività motorio-ricreative l'associazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui alla L.R. 21/2015;

f) predisporre il piano della sicurezza, nominare un responsabile della sicurezza ed assumere ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.lgs. n. 81/2008;

g) rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia;

h) presentare dichiarazione sostitutiva al fine di verificare l'inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale o l'inesistenza dell'interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

i) non consentire in alcun caso l'uso di sostanze dopanti da parte di atleti e utenti, a emarginare forme di comportamento violente o razziste, lesive delle regole del fair play sportivo, a promuovere la formazione e l'informazione all'interno della propria associazione e con i/le propri/ie atleti/e.

l) prevedere meccanismi di penalizzazione delle squadre e dei gruppi sportivi che si rendono protagonisti di atti vandalici ai danni dell'impianto inteso nel suo complesso o di qualsiasi altro comportamento non consono all'etica sportiva.

m) presentare un report di rendicontazione semestrale dando atto degli interventi adottati nel rispetto del piano di conduzione con espressa indicazione degli interventi di manutenzione effettuati e delle date degli stessi.

n) fornire al Comune i dati e gli elementi necessari per l'espletamento del monitoraggio economico, qualitativo e quantitativo del servizio;

Art. 7 – Responsabilità e assicurazione

Il Gestore è responsabile ad ogni effetto e senza possibilità alcuna di rivalsa sull'Amministrazione Comunale di ogni danno, infortunio o molestia a chiunque possa derivare od accadere durante gli allenamenti, le manifestazioni, le partite

ufficiali o amichevoli e per ogni altra attività che sia stata comunque organizzata nell’impianto direttamente.

A tale scopo il Gestore ha presentato:

- copia della polizza assicurativa n. xxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxxxx – con decorrenza xxxxx e scadenza xxxxxxxxxx, per responsabilità civile RCT con la copertura RC verso terzi massimale unico di € 5.000.000,00; RC verso prestatori di lavoro € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per prestatore di lavoro;

- copia della polizza assicurativa n. xxxxxxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxxxxxx – con decorrenza xxxxxx per rischio locativo a garanzia di eventuali danni per incendio e garanzie accessorie con massimale adeguato;

Le polizze sopracitate sono depositate presso i Servizi Educativi e Sportivi.

Il Gestore si impegna a presentare ai Servizi Educativi e Sportivi, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza delle annualità delle polizze suddette, le quietanze dei premi corrisposti per il rinnovo delle stesse sino alla scadenza della presente convenzione.

Art. 8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono posti a carico del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto concesso e relative attrezzature, sulla base del Piano di Conduzione Tecnica allegato sub “A” al presente atto.

Per l’esecuzione degli interventi necessari il Gestore solleva il Comune da ogni responsabilità che dovesse derivare per danni eventualmente causati a persone e cose.

Il Gestore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria secondo le modalità indicate:

a) Informazione e comunicazioni – Il Gestore è tenuto a redigere un apposito

registro, cartaceo o digitale, nel quale siano elencati tutti gli interventi di manutenzione e le attività di controllo effettuate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione dei tecnici comunali appositamente autorizzati che potranno prenderne visione e verificare la reale realizzazione degli interventi.

Il registro deve contenere i seguenti dati: data dell'intervento, tipo e descrizione dell'intervento, soggetto che ha effettuato l'intervento, costo ed estremi della fattura.

Sono esclusi dagli interventi di manutenzione ordinaria a carico del Gestore:

- la manutenzione dell'impianto termico;
- la sostituzione dei faretti che illuminano il piano di gioco;
- la manutenzione dell'impianto antincendio.

I suddetti interventi restano a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Sesto Fiorentino provvederà a sue spese e nelle forme che riterrà più idonee e convenienti alla manutenzione straordinaria, intendendosi per tale quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge, secondo l'interpretazione delle stesse consolidata giurisprudenzialmente, e a quella ordinaria, relativamente agli interventi sugli impianti elettrici e sulle centrali termiche.

Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio Manutenzioni del Comune attraverso l'apposito sistema di gestione informatizzata (al quale potrà accedere dopo aver richiesto le credenziali agli uffici comunali) la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, particolarmente nei casi in cui l'irregolare funzionamento degli impianti o eventuali guasti possano arrecare danni alle persone ammesse a frequentare l'impianto, a cose o a terzi.

E' fatto divieto al Gestore di procedere a trasformazioni, migliorie o modifiche all'impianto senza la preventiva autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di richiedere

la rimessa in ripristino dell'impianto prima della riconsegna.

Art. 9 – Intervento di miglioria (eventuale)

Il gestore in sede di manifestazione di interesse si è impegnato a realizzare l'intervento di rifacimento del manto in erba sintetica, attraverso l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- rimozione del manto esausto attuale e relativo smaltimento;
- livellazione e preparazione del piano di appoggio per il nuovo manto, inclusa fornitura posa di eventuale materiale per fornitura e posa del nuovo manto sintetico;
- manutenzione straordinaria reti perimetrali del campo a 7.

L'intervento dovrà essere concluso entro il terzo anno di gestione e potrà avere corso solo a seguito di opportuna autorizzazione rilasciata dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale e sarà soggetto a verifiche da parte degli uffici tecnici comunali. Le opere eseguite in mancanza di tale autorizzazione potranno, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, alternativamente o essere acquisite al patrimonio del Comune gratuitamente o essere demolite a cura e spese del concessionario se ritenute, dal Comune, non idonee all'uso dell'impianto.

Tutte le lavorazioni sopra descritte dovranno essere eseguite nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 10 - Contributo

Come previsto dall'art. 7.3 del vigente "Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi" approvato con deliberazione n.17/2025e ai sensi dell'art. 15/1 lett h) della L.R. Toscana n. 21/15 ss.mm.ii., l'Amministrazione si riserva di assegnare a suo insindacabile giudizio, un contributo economico per l'uso

sociale della struttura compatibilmente con le annuali esigenze di bilancio.

Il contributo relativo ai primi 3 anni di gestione sarà pari a € 10.000,00 annui e verrà erogato tenendo conto delle risultanze del bilancio di gestione dell'impianto e del bilancio societario che il gestore è tenuto a presentare annualmente.

L'assegnazione e l'ammontare del contributo per il residuo periodo di gestione potrà essere determinato annualmente dell'Amministrazione Comunale, con proprio atto nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato art. 7/3 del vigente Regolamento Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi.

Il contributo, compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Ente, verrà di norma liquidato in due rate di pari importo al 31 Maggio e al 30 novembre di ogni anno.

Art. 11 - Utenze

Sono a carico del Gestore le spese relative alle utenze dell'energia elettrica, telefonica, della gestione calore e dell'acqua. La volturazione delle utenze dovrà essere effettuata prima dell'avvio della gestione.

Il gestore si impegna ad un uso parsimonioso della struttura e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica, idrica e termica, nell'ottica di un generale risparmio di tutte le utenze.

Art. 12 - Tariffe

Il Gestore potrà esigere dalle società ed associazioni ammesse ad utilizzare l'impianto, ai sensi dell'art. 1, il pagamento di una tariffa oraria che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale. Ogni proposta di variazione delle tariffe dovrà essere presentata in tempo utile (indicativamente non oltre il mese di Settembre) per poter entrare nel processo di programmazione finanziaria dell'Ente e sarà approvata con Deliberazione da allegare allo schema di bilancio di previsione che sarà adottato dalla Giunta Comunale. Il tariffario così approvato entrerà in vigore con decorrenza

dall'anno sportivo successivo salvo diversa indicazione.

Art. 13 - Durata

La presente concessione decorre dal xxxxxxxx e avrà durata xxxxxxxxxxxxxxxx,

quindi fino al xxxxxxxxxxxxxxxx

La convenzione per la gestione cesserà di diritto alla scadenza sopra specificata senza che sia necessaria preventiva disdetta, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

La convenzione potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 120 c.11 del D.lgs. 36/2023 in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale caso il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 14 – Risoluzione, recesso, revoca e sospensione

Qualora si verificassero da parte del gestore inadempienze o gravi negligenze e/o violazioni riguardo agli obblighi contrattuali l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto previa regolare diffida ad adempiere, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Tutte le clausole della presente convenzione sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso.

Le inadempienze del Gestore devono essere contestate per iscritto tramite PEC

concedendo un termine di 10 (dieci) giorni al Gestore per presentare le proprie deduzioni e/o ottemperare alle prescrizioni impartite. Alla terza contestazione di inadempimento si potrà procedere alla risoluzione della presente convenzione con effetto immediato.

E' consentita altresì facoltà di recesso per il Gestore, che dovrà tuttavia darne preavviso all'Amministrazione tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno sportivo (1 settembre).

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale della convenzione medesima, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare, limitare o sospendere la presente concessione in qualsiasi momento, per gravi violazioni della normativa vigente, per grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero per ragioni tecniche e manutentive dell'impianto senza che nulla il Gestore possa pretendere a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità dello stesso.

Art. 15 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 del Codice Appalti.

Art. 16 - Penali

Nel caso si riscontrino violazioni e/o deficienze nella gestione dell'impianto di cui trattasi, il Comune, previa procedura di formale contestazione degli addebiti formulata di seguito, si riserva la facoltà di applicare una penale, proporzionale alla gravità delle inadempienze, fatta salva espressamente la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 codice civile e precisamente:

- Effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria senza preventiva autorizzazione comunale: da un minimo di 1.000,00 a un massimo di 10.000,00;
- Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria/riparativa di cui al Piano di Conduzione Tecnica presentato in sede di gara secondo la tempistica in esso indicata. Le penali sotto indicate decorrono dall'inadempimento e/o dalla contestazione dello stesso tramite PEC/raccomandata:
 - manutenzione riparativa: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - interventi mensili: € 100,00;
 - interventi quadrimestrali: € 150,00;
 - interventi semestrali: € 200,00;
 - interventi annuali: € 300,00;
- Mancata presentazione del report di rendicontazione semestrale di cui all'articolo 4 lett. m): € 100,00;
- Mancato rispetto delle tempistiche per l'effettuazione dell'intervento di miglioria di cui all'art. 9, salvo motivate ragioni comunque da valutare a cura dell'Amministrazione Comunale: da 1000 a 5000 euro.

Art. 17 - Codice di comportamento pubblici dipendenti

La presente Convenzione è risolta in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti” approvato con D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm. e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4/2014 aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 190/2022.

Il gestore è consapevole che gli obblighi di condotta ivi previsti si estendono a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione (art.1 comma 3 e 4).

Copia degli stessi viene consegnata al contraente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 18– Garanzia di protezione e riservatezza dei dati

Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento il Gestore potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito all'indirizzo <http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/privacy> (dove scaricare l'informativa completa).

Art. 19 - Comunicazioni

Si conviene che tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire in formato elettronico tramite posta elettronica certificata PEC.

Art. 20 - Controversie

Per qualsivoglia controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

Art. 21 – Norme integrative

Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente convenzione o nell'avviso pubblico per l'individuazione del gestore si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 22 – Spese

Tutte le spese ed ogni altro onere inerente e conseguente alla stipula della presente convenzione sono a carico del Gestore, che le ha regolarmente pagate tramite PagoPA.

Si dà atto che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto la Polisportiva Associazionismo Sestese A.S.D. ha dichiarato di essere affiliata ad enti di promozione sportiva e pertanto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tabella B del D.P.R. n. 642/72.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

f.to COMUNE DI SESTO FIORENTINO

f.to XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX